

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2019/1376 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 luglio 2019

sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) c) e d), nonché gli articoli 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 4, 14, paragrafi 3 e 5, 15, paragrafo 3, e 17, paragrafo 1,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, la BCE è competente in via esclusiva a revocare le autorizzazioni degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti.
- (3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva a valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria.
- (4) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva ad assolvere, a fini di vigilanza prudenziale, i compiti che spettano all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell'Unione, nei confronti degli enti creditizi significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) <sup>(3)</sup>, ogni soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale all'interno del territorio di un altro Stato membro partecipante è tenuto a notificare la propria intenzione all'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. In virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), se la BCE non assume una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione di tale notifica, la succursale può essere stabilita e avviare la propria attività.

<sup>(1)</sup> GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GUL 141 dell'1.6.2017, pag. 14.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

